



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
BRINDISI**

Via Nicola Brandi, s.n.c. 72100 Brindisi – Tel 0831/554400-01-02-03
e-mail: comando.brindisi@vigilfuoco.it
e-mail PEC: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

"Ignis vim vis ingenii domat"

Ufficio Segreteria

Al Capo Dipartimento
Vigili del Fuoco
Prefetto Bruno FRATTASI

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale
Vigili del Fuoco Puglia
Dott. Ing. Salvatore SPANO'

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Articolo 28, comma 1, lettera f) del C.C.N.L.I.
Nota prot. n. 16928 del 28.12.2016 -

Si fa riferimento alla Circolare del Ministero Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. 16928 datata 28/12/2016 relativa a quanto in oggetto, anche in considerazione della nota della FP CGIL Coordinamento Regionale Puglia datata 04/01/2017 prot. 02/17 (che ad ogni buon conto si allega) e pervenuta a questo Ufficio nella stessa data.

In detta recente Circolare Ministeriale al secondo Comma si cita *“Per effetto di tale disposizione, la guida dei mezzi VF, preventivamente autorizzata, costituisce attività lavorativa e come tale, qualora resa al di fuori dell’orario ordinario, deve considerarsi lavoro straordinario, come già affermato in precedenti direttive sull’argomento (evidenziazione con sottolineatura apposta dallo scrivente)“*. Dette “precedenti direttive” hanno disciplinato quali prestazioni sono da intendersi straordinarie e quali invece sono da escludersi da tale categoria. Tra le stesse disposizioni, disciplinanti l’argomento, figurano

anche le Circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. EM 5552/18301 del 29/10/2010, prot. EM 426/18301 del 03/02/2011, oltre alla nota della Direzione Regionale Puglia prot. 3109 del 27/03/2014, citate rispettivamente come Allegato 1, Allegato 2 ed Allegato 3 nell'Informativa che lo scrivente ha inoltrato in data 24/02/2016 con prot. 1721 alla Procura Regionale Puglia della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Nelle appena citate Direttive vengono categoricamente escluse dall'inserimento come prestazione straordinaria quelle relative al *“tempo di viaggio necessario a raggiungere la sede diversa da quella di servizio per gli istruttori, per il personale avviato a visita medica o per la partecipazione a corsi di formazione”*. Con la precisazione indicata al secondo Comma della Circ. 16928 del 28/12/16, il Superiore Dipartimento ha implicitamente confermato, a parere dello scrivente, i contenuti di dette tre note sopra riportate, con le conseguenti definizioni di prestazione lavorativa straordinaria e con la esclusione da detta classificazione di quelle afferenti al *“tempo di viaggio ... per gli istruttori ... e per la partecipazione a corsi di formazione”*, anche in quanto le medesime tre note fanno riferimento alla *“giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”*.

Nella restante parte della Circolare 16928 del 28/12/2016 si esplicita e puntualizza l'argomento delle prestazioni straordinarie per garantire il soccorso (sostituzioni, ecc). A riguardo si vuole assicurare che lo scrivente ha sempre proceduto, procede e procederà in linea con detta recente Direttiva.

Si vuole porre ora all'attenzione di codesti Superiori Uffici la problematica relativa agli istruttori ed al personale inviato a partecipare a corsi di formazione per i quali le tre sopra citate Direttive avevano sancito in maniera chiara la non corresponsione dello straordinario. A tal proposito si evidenzia che nella Procedura di Recupero, avviata dallo scrivente in data 22/12/2015 con nota prot. 11640 (sospesa su disposizione della Direzione Regionale Puglia con note prot. 17627 del 23/12/2015 e prot. 17741 del 24/12/2015) sono stati inseriti unicamente gli emolumenti percepiti dagli istruttori e dai partecipanti a corsi di formazione. In detta Procedura di Recupero non figurano assolutamente quegli emolumenti susseguenti a prestazioni straordinarie rese per garantire il soccorso.

Si ritiene, inoltre, che detta Circ. 16928 del 28/12/16, nel citare all'ultimo comma la frase "sostituisce" va in realtà a sostituire tutte le disposizioni relative a criteri orizzontali generali applicativi, in particolare quelli relativi alla garanzia del soccorso e della custodia, ma certamente non va a sostituire le tre Direttive in precedenza riportate in quanto le stesse disciplinavano le modalità di individuazione ed esclusione e che, con il secondo Comma della Circ. 16928, vengono confermate.

Per tutto quanto sopra si rende noto quanto di seguito riportato.

- 1) Lo scrivente proseguirà, salvo diverso avviso di codesti Superiori Uffici, a non considerare prestazioni straordinarie quelle relative agli istruttori e personale partecipante a corsi di formazione così come disciplinato dalle sopra citate tre Direttive e come implicitamente confermato dalla Circ. 16928 del 28/12/16 nel suo secondo Comma.
- 2) Per quanto attiene alla Procedura di Recupero avviata in data 22/12/2015 con nota prot. 11640 (sospesa su disposizione della Direzione Regionale Puglia con note prot. 17627 del 23/12/2015 e prot. 17741 del 24/12/2015), lo scrivente ritiene che la stessa debba essere riattivata sia in considerazione del punto precedente e di quanto in precedenza esplicitato, sia in considerazione, in aggiunta, che la procedura di recupero si riferisce ad avvenimenti accaduti prima della emanazione della Circ. 16928 del 28/12/16 (va notato che in detta Circolare si usa il termine "sostituisce" e non il termine "annulla" e di conseguenza una diversa interpretazione va presa in considerazione, eventualmente, solo dalla data di emanazione della stessa - 28/12/2016).

Lo scrivente rimane in attesa di indicazioni circa il Punto 2) e di eventuali diverse indicazioni circa il Punto 1).

Come l'obbligo altresì notiziare che lo scrivente procederà, per dovere, ad aggiornare l'Informativa già inoltrata in data 24/02/2016 con prot. 1721 alla Procura Regionale Puglia della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.



Il Comandante Provinciale
Dom. Ing. Michele ANGIULI